

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. Tra i Comuni di Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Costa Imagna, Palazzago, Roncola, Rota Imagna, Strozza, Valsecca, Almè, Corna Imagna, Fuipiano, Locatello, Paladina, S.Omobono Terme, Valbrembo, Villa D'Almè, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000 (e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Comuni), è costituita, (a seguito di specifica convenzione), un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata " VALLE IMAGNA – VILLA D'ALME" - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (anche detta nel seguito, per brevità, AZIENDA) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti Locali, per come definiti dal successivo art. 3.
2. L'AZIENDA è Ente strumentale dei Comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000, nella legge quadro n. 328/2000 e nella L. R. 3/2008 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è presso uno dei Comuni Soci.
2. I Comuni Soci hanno la facoltà di concedere all'Azienda, qualora ne abbiano la disponibilità, locali di loro proprietà, per le attività sovra comunali, a titolo gratuito o a canone calmierato.
3. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Consorziati nel rispetto delle leggi vigenti.
4. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse da quella principale in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'AZIENDA ha la finalità principale di realizzare, per conto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Valle Imagna - Villa d'Almè, i servizi sociali e socio assistenziali la cui competenza è a loro assegnata ai sensi della legge 328/2000 e L.R. n. 3 /2008 e loro successive integrazioni e modificazioni.
2. Su indicazione politica e programmatica dell'Assemblea dei Sindaci sono organizzate e gestite le attività assegnate all'AZIENDA.
3. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio delle attività connesse ed inerenti:
 - a) alla gestione dei servizi sociali, servizi socio educativi, assistenziali e socio sanitari in generale;
 - b) alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali Anziani, Disabili, Minori e Famiglia, e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento;
 - c) ogni altra attività inerente il settore socio assistenziale e socio sanitario, in collaborazione dei Comuni Soci dell'Ambito e disciplinata da atti formali;
 - d) ogni e qualsiasi tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli Enti Locali Consorziati.
4. L'AZIENDA potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 01/09/1993 n.385 e come precisato dalla delibera del CICR del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci, anche non in forma paritetica.
5. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono

prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, ed, in particolare, ad Anziani, Emarginati, Disabili, Minori.

6. L'elenco delle categorie di fasce deboli di cui al precedente comma è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli sopra indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di efficienza e di economicità, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa del concetto di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

7. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio assistenziali, i servizi e le attività conferite. Le progettazioni riferite ai servizi socio assistenziali ed in particolare al Piano di Zona, dovranno essere rispondenti agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci.

8. L'AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività in collaborazione con altri Soggetti Pubblici e Privati, secondo le modalità definite dalla normativa, anche non compresi nell'Ambito Territoriale Valle Imagna-Villa d'Almè, che operano in campo socio sanitario ed assistenziale aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 5.

9. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio assistenziale e socio sanitaria previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla legge 328/2000 e dalla L.R. 3/2008 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;
- c) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- d) sviluppo delle unità d'offerta socio assistenziali e loro equa distribuzione nel territorio;
- e) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- f) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- g) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- h) sviluppo di un sistema di regole e di strategie che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- i) promozione delle risorse dei Soggetti e sostegno della fragilità nelle diverse fasi di vita;
- j) approfondimento dei processi di integrazione e di cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, le politiche abitative e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- k) mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- l) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
- m) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli Utenti e delle loro rappresentanze;
- n) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli Utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- o) sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella

progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

- p) orientamento e consulenza ai servizi gestiti autonomamente dai Comuni Associati.

10. Gli Enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, purchè ricompresi tra i servizi socio sanitari e assistenziali di competenza dei Comuni sia in forma singola che associata qualora la gestione di tali servizi in forma sovracomunale risponda ad un principio di economicità, di migliore efficienza e qualità.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA, può esercitare la gestione di uno o più servizi di cui all'articolo precedente mediante le forme previste dalla legislazione vigente. Pur mantenendo la piena titolarità dei servizi di competenza dei Comuni Soci può esercitare le relative funzioni a mezzo della propria struttura organizzativa anche attraverso procedure di affidamento a terzi o di accreditamento.

2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni Consorziati.

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione Costitutiva coincidente con la stipula dell'atto costitutivo.

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione,
- b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

4. I Soci fondatori sono i 21 (ventuno) Comuni (Enti Pubblici) dell'Ambito Villa D'Almè - Valle Imagna, indicati all'art.1, rappresentati dai Sindaci dei singoli Comuni, o propri delegati dei singoli Comuni.

5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro Soci, comporta la piena ed assoluta adesione allo Statuto, alle deliberazioni delle assemblee ed alle Leggi che regolano la vita dell'AZIENDA.

7. I rapporti tra i Comuni Soci e l'AZIENDA sono regolati da disciplinari, regolamenti o

contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;

b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;

c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente Consorziato partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti Consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti Consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti Consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 14.
5. Gli Enti Consorziati possono, infine – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

All'atto della costituzione i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2007 e per il 60% in base al numero dei consorziati, per un ammontare complessivo di euro 27.000,00.= (ventisettemila/00).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti Consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:
 - a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti pari a complessivi 600 voti. I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun Ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono

significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi;

- b) quota relativa al conferimento di servizi pari a complessivi 400 voti. I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'AZIENDA. La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a Soggetti non consorziati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei Comuni Consorziati.

4. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun Comune proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9.

5. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.

6. L'Assemblea si impegna a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento.

7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà, si stabilisce che la popolazione dei Comuni con meno di 1.500 abitanti venga arrotondata a 1.500 abitanti.

Art. 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Art. 12 - Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- a) recessi;
- b) nuove ammissioni.

3. nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

5. L'Assemblea Consortile, delibera a maggioranza dei 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti modificando il riparto dei 1.000 voti assembleari.

6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. Nel caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

2. L'ammissione di nuovi Soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA erogando un contributo determinato in base a criteri definiti e deliberati dall'Assemblea dei Sindaci per quanto riguarda servizi inerenti il Piano di Zona e così come meglio specificato nei relativi contratti di servizio, per servizi gestiti dall'AZIENDA per conto dei Comuni Soci, non strettamente connessi al Piano di Zona, ancorchè ricompresi nelle competenze dei Comuni stessi.

Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a Soggetti terzi

L'AZIENDA ha facoltà di istituire forme di collaborazione con Soggetti Pubblici, Privati o del terzo settore per migliorare la qualità e contenere i costi dei servizi erogati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Recesso

1. E' consentito il recesso degli Enti Consorziati, in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. E' consentito il recesso a conclusione del Piano di Zona Triennale. Non è possibile recedere successivamente all'approvazione del Nuovo Piano di Zona.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 17 – Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art.10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
5. Al personale in servizio al momento dello scioglimento, con contratto a tempo indeterminato, verrà garantito una collocazione presso i Comuni Soci, in coerenza a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di personale.

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 18 - L'Assemblea Consortile

1. L'assemblea dell'Azienda Consortile è l'organo di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai legali rappresentanti di ciascun Ente Consortile o da loro delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro

rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto.

La delega non può essere conferita agli amministratori, al revisore dei conti e ai dipendenti dell'AZIENDA, né ad Amministratori di un altro Comune dell'Azienda. (Deve essere conferita ad assessore o consigliere comunale dello stesso Comune).

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'AZIENDA, si intende eletto a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto presso l'indirizzo risultante dal libro Soci.

Art. 19 - Durata

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
- b) definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi dell'art 30, c.2, del presente Statuto);
- c) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- e) nomina il Revisore dei Conti;
- f) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti o dei membri del Collegio dei Revisori;
- g) determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;
- h) nomina e revoca i rappresentanti dell' AZIENDA negli Enti cui essa partecipa;
- i) approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;
- j) modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;
- k) richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;
- l) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- m) scioglimento dell'AZIENDA;
- n) modifiche alla Convenzione;
- o) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
- p) riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero de voti spettanti ad ogni Ente Consorziato.
- q) bilancio sociale;
- r) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- s) convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- t) sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- u) revisioni delle quote di partecipazione;
- v) contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- w) approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di

Amministrazione stesso;

- x) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'AZIENDA.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore del Conti o dei membri del Collegio dei Revisori.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 22 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme, compreso le e-mail, approvate dall'Assemblea, presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 6, con un preavviso antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione, con contestuale messa a disposizione degli atti.
4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti Soci e tutti gli amministratori risultino presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. La prima adunanza viene convocata entro 20 giorni dalla data di firma dello Statuto, dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.
7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 23 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze anche i componenti che sono tenuti ad astenersi sulle decisioni in oggetto.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art.10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti fatti salvi i casi previsti dall'art.25, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.
4. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Art. 25 - Criteri di Approvazione

1. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
 - d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
 - e) nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
 - f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
 - g) modifiche statutarie;
 - h) scioglimento;
 - i) accensione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - j) modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.
4. E' necessaria la maggioranza del 50% dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - b) approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione.

Art. 26 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art.25, è il Presidente dell'AZIENDA e dura in carica 5 anni, di norma è scelto tra i sindaci dei Comuni aderenti all'Azienda Consortile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA ed esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) trasmette agli Enti Consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA, e in particolare gli atti di cui all'art.20 e all'art. 42, comma 3 del presente Statuto.
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 – Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di regolamenti che disciplinano la propria attività funzionale ed organizzativa, in particolare in riferimento alle modalità di funzionamento dei propri servizi e di affidamento degli stessi e di trattamento del personale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art.25.

Art. 28 - Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'AZIENDA può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli attori istituzionali e non, presenti sul territorio.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA;
 - c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 29 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile definisce, le LINEE DI INDIRIZZO a cui l'AZIENDA deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente.
3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli Amministratori Pubblici degli Enti Soci se previsto

dallo Statuto Comunale, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori devono obbligatoriamente possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- ciascun Ente Socio presenta una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.25.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina. E' fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del codice civile.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea Consortile deve procedere alla surrogazione del dimissionario entro e non oltre il termine di entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art.25.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'AZIENDA, da attuarsi secondo le linee guida dettate dall'assemblea dei soci, salvo gli ulteriori poteri che risultano dall'atto di nomina.
L'Organo Amministrativo dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dall'assemblea dei Soci e relazionare l'attività svolta anche all'assemblea dei Sindaci del territorio di competenza.
6. Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
7. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la scelta e la nomina del Direttore;
 - b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione
 - c) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - d) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;
 - e) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - f) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - g) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
 - h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
 - i) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
8. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 34 - Convocazione

Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai revisori se nominati; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni liberi di preavviso. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed ai revisori se nominati. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

Art. 35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;
 - b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
 - c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione dell'Ente;
 - d) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
 - e) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
 - g) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
 - i) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore:
 - a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l', sotto ogni riguardo morale e materiale
 - b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA
 - c) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 36 - Indennità, rimborsi spese e permessi

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione offrono la propria prestazione a titolo gratuito.

Può essere loro riconosciuto un rimborso delle spese a piè di lista.

Art. 37 - Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal decreto di nomina.

Art. 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è il responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi della legge 328/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni. Inoltre coordina ogni altra attività assegnata all'Azienda, dai Comuni Associati.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art.30;
 - b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c) recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 40 - Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri Soggetti dell'Amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 41 - Il personale

1. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti

Consortiati o da altri Enti Pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Gli Enti Consortiati ove affidino all'AZIENDA attività e/o servizi a cui è assegnato personale possono trasferire detto personale all'AZIENDA previo assenso della stessa.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 42 - Contabilità e bilancio – Esercizio Sociale

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000. e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
- c) il Bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico);
- d) il Rendiconto Economico;
- e) il Piano Finanziario.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.20, comma 1 lettera h) del presente Statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'AZIENDA.

5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43 - Finanza

Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli Enti Consortiati;
- b) contributi degli Enti Consortiati;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da Enti o soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto;
- e) prestiti o accensione di mutui;
- f) contributi economici richiesti per conto dei Comuni a Regione, Stato, Comunità Europea, etc.

Art. 44 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 45 - Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 46 - Gare, trattativa privata e spese in economia

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.
2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'AZIENDA può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Art. 47 - Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

Art. 48 - Revisore dei conti

1. E' nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'AZIENDA.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV - NORME GENERALI E TRANSITORIE

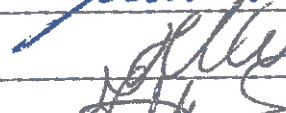
Art. 49 - Controversie

Ogni controversia tra gli Enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 50 - Inizio attività dell'AZIENDA

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituita, ha inizio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività Consortile.

Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna- Villa d'Almè

Comune di	Firma del Sindaco
ALME'	
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	
ALMENNO SAN SALVATORE	
BARZANA	
BEDULITA	
BERBENNO	
BRUMANO	
CAPIZZONE	
CORNA IMAGNA	
COSTA IMAGNA	
FUIPIANO VALLE IMAGNA	
LOCATELLO	
PALADINA	
PALAZZAGO	
RONCOLA	
ROTA D'IMAGNA	
SANT'OMOBONO TERME	
STROZZA	
VALNBREMBO	
VALSECCA	
VILLA D'ALME'	